



COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
FOGNATURA COMUNALE**

(approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. xx di data xx.xx.xxxx)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Gestione del servizio.....	4
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Smaltimento delle acque di scarico.....	4
Art. 5 – Immissioni nella fognatura pubblica – Insedimenti civili.....	4
Art. 6 – Scarichi vietati.....	5
Art. 7 – Interferenze con lavori diversi.....	5
Art. 8 – Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.....	6
Art. 9 – Scarichi delle strutture sanitarie.....	6
Art. 10 – Smaltimento delle acque meteoriche	6
Art. 11 – Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura – Competenza all’esercizio	7
Art. 12 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti	7
Art. 13 – Esecuzione d’ufficio	7
Art. 14 – Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ ristrutturazione/ sdoppiamento della rete fognaria.....	8
Art. 15 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale	8
Art. 16 – Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale	8
Art. 17 – Estensione delle norme alle strade private	8
Art. 18 – Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.....	8
Art. 19 – Riparazione dei condotti di allacciamento	8
Art. 20 – Proprietà delle opere.....	9
Art. 21 – Obbligo dell’autorizzazione allo scarico	9
Art. 22 – Procedura per ottenere l’autorizzazione allo scarico	9
Art. 23 – Limiti della autorizzazione	10
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI.....	10
Art. 24 – Prescrizioni tecniche.....	10
Art. 25 – Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura.....	11
Art. 26 – Visita tecnica di regolare esecuzione.....	11
Art. 27 – Ispezione degli impianti.....	12
Art. 28 – Allacci in difformità dal regolamento	12
Art. 29 – Sospensioni del servizio.....	12
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	12
Art. 30 – Manutenzione delle pubbliche fognature	12
Art. 31 – Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza	12
Art. 32 – Pubbliche fognature: norme tecniche	13

TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	14
Art. 33 – Scarichi.....	14
TITOLO VI – NORME FINANZIARIE – SANZIONI	14
Art. 34 – Canone di utenza.....	14
Art. 35 – Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune	14
Art. 36 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d’ufficio	14
Art. 37 – Modalità di riscossione	14
Art. 38 – Trasferimenti di proprietà	14
Art. 39 – Sanzioni amministrative	14
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 40 – Disciplina degli scarichi: esclusioni	15
Art. 41 – Disposizioni transitorie	15
Art. 42 – Procedura per allacciamento di edifici preesistenti	15
Art. 43 – Entrata in vigore	15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per fine la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici, necessari ai fini di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. di seguito indicato con la denominazione TU), dal D.Lgs. 152/2006, dalle disposizioni delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1988 n. 5460 (di seguito indicato con la sigla P.P.R.A) e dalle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario per il servizio pubblico di fognatura, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

Art. 2 – Gestione del servizio

Il servizio pubblico di fognatura viene svolto dal Comune in economia.

Nel contesto del presente regolamento con il termine "Ente Gestore" si intende il Comune stesso attraverso il Servizio Reti.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Art. 3 – Definizioni

Si considerano acque bianche: le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti e quelle provenienti da scambi termici indiretti (ciclo chiuso), salvo quanto previsto dall'art.10, penultimo comma. Le acque devono essere comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella "D" del TU.

Si considerano acque nere: le acque usate di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc.) come definiti dall'articolo 14 del TU e successive modifiche ed integrazioni.

Per "insediamento civile" si intende uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD 5.

Per quanto non specificato si fa riferimento al TU ambiente sopra citato.

Art. 4 – Smaltimento delle acque di scarico

È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche secondo le disposizioni stabilite dal succitato TU e dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle norme del presente regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni nere e bianche.

Art. 5 – Immissioni nella fognatura pubblica – Insediamenti civili

L'allacciamento delle acque nere alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a) Per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1000 mc fino alla distanza di 50 m dal collettore pubblico;
- b) Per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1000 e 2000 mc fino alla distanza di 100 m dal collettore pubblico;

- c) Per gli edifici il cui volume complessivo è compreso fra 2000 e 3000 mc fino alla distanza di 150 m dal collettore pubblico;
- d) Per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3000 mc fino alla distanza di 200 m dai predetti collettori;
- e) Per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi non compresi nella fattispecie di cui al successivo articolo 5, secondo comma, in ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

Per gli altri insediamenti non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all'art.1 del presente regolamento.

Si richiama comunque la norma di cui all'art. 17 lett. c) del TU.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi degli insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo o nel sottosuolo purché previamente assoggettati ad uno dei trattamenti di cui all'art. 17, primo comma, lett. b) del TU e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli.

Qualora entri in servizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

Qualora nessuno dei sistemi di trattamento dei reflui sopra riportati risulti idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti (vedi allegato "F"). La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 – Scarichi vietati

È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti e/o provocarne la loro ostruzione od ostacolarne il normale funzionamento.

Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirle nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti degli stabili interessati.

Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al TU, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Art. 7 – Interferenze con lavori diversi

Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato l'Ente gestore, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma, sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto al Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni", restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente Normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 8 – Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per “insediamento produttivo” si intende uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata nei quali si esercitano, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali od artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici, salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 comma primo del presente Regolamento, che diano origine ad uno o più scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili.

Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall’art. 16 del TU e dall’art. 15 del P.P.R.A.. Qualora nell’ambito dell’insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (v. art. 17 del TU), solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall’attività produttiva.

Il progetto relativo all’eventuale impianto di pretrattamento deve formare parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione allo scarico e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del TU, dal D.Lgs. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica territoriale (AUT).

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica o di depurazione che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni o l’eventuale pregiudizio per l’igiene pubblica determinano oltre alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in base alla vigente Normativa, anche la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell’autorizzazione allo scarico.

Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. G del citato TU e comunque a renderle innocue per l’insieme degli impianti fognari.

Nello specifico si deve tener presente che è necessario ottenere l’autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi mediante “Autorizzazione Unica Territoriale” di seguito denominata AUT. Quest’ultima è un provvedimento che comprende e sostituisce le principali autorizzazioni in materia di tutela ambientale (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera) e una serie definita di altre autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e del governo del territorio. Si applica agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (titolo III - bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006) e di valutazione dell’impatto ambientale (L.P. 19/2013).

Il progetto relativo all’impianto di pretrattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni, determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l’igiene pubblica, la revoca dell’autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del tratto di allacciamento sul suolo pubblico.

Art. 9 – Scarichi delle strutture sanitarie

Vale quanto previsto all’art. 17 del P.P.R.A..

Art. 10 – Smaltimento delle acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti da insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno.

Dove non sia tecnicamente possibile adottare le soluzioni sopradescritte, l’Ente gestore potrà autorizzare il convogliamento nella rete pubblica di fognatura bianca, previa verifica delle tubazioni posate (stato delle tubazioni e portate massime ammissibili) ed eventualmente prescrivendo l’interposizione di vasche di laminazione per evitare afflussi e portate eccessive.

Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata; quindi, il richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un tecnico abilitato con la quale si dimostri sia che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento sia che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o inquinamento della falda acquifera.

L’Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.

Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal TU e norme di attuazione del P.P.R.A., per gli

scarichi in corsi d'acqua superficiali le relative richieste di autorizzazioni allo scarico dovranno essere presentate agli uffici competenti. Copia dell'autorizzazione ottenuta dovrà essere presentata all'Ente gestore.

È da prevedere, anche in conformità all'art. 88 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e ss.mm.ii., l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato "G"), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppo pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca.

In particolare, gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato TU, purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.

Le acque di raffreddamento provenienti da attività di tipo produttivo, soggette ad AUT, dovranno essere smaltite con le modalità sopra descritte e nel rispetto del provvedimento di autorizzazione rilasciato.

Le acque utilizzate per pompe di calore/geotermia sono considerate acque meteoriche e dovranno essere smaltite come previsto nel presente articolo ad una temperatura $\leq 30^{\circ}\text{C}$.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione.

Le prime acque di pioggia (*sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio*) e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali ed, ove questo non sia possibile, nella rete fognaria bianca. È fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

Art. 11 – Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura – Competenza all'esercizio

Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a cura e spese dell'utente dello scarico, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Nel caso tali lavori fossero eseguiti direttamente dall'utente, dovrà essere versata una cauzione in relazione a possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere, come previsto dal relativo regolamento.

Art. 12 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 "Smaltimento delle acque di scarico" a presentare la domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell'art. 22, entro sei mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Il Sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ente gestore.

Art. 13 – Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui al comma terzo dell'art. 12, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei

proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 22 e all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita al Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" del presente Regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" del presente Regolamento.

Art. 14 – Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ ristrutturazione/ sdoppiamento della rete fognaria

L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e sdoppiamento della rete fognaria provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni".

L'Amministrazione comunale o l'Ente gestore durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente.

Art. 15 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Art. 16 – Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 14 e 15, essere eseguito direttamente dall'utente dello scarico a sua cura e spese secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco su istruttoria dell'Ufficio Reti. La regolare esecuzione verrà accertata da parte dell'Ufficio Reti prima del rinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda o avviso telefonico.

Art. 17 – Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto, i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse.

Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive fonti. Alla rivalsa di queste spese si provvede con la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" del presente Regolamento.

Art. 18 – Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

Le opere relative all'allacciamento fognario e di canalizzazione interna agli stabili sono considerate opere igienico-edilizie.

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale sentito l'Ente gestore, e ciò anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Art. 19 – Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta al Servizio Reti. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui al Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni".

Art. 20 – Proprietà delle opere

Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà dell'ente gestore della pubblica fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico. L'ente gestore della pubblica fognatura ed il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.

Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo di piombo apposto all'interno del pozzetto contenente i pezzi speciali.

Nel caso che il sigillo venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia all'ente gestore della fognatura nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

Art. 21 – Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

È fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione tramite il Servizio Reti, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, il Servizio Reti potrà autorizzarle direttamente d'ufficio ad integrazione della pratica già depositata.

Nella domanda di autorizzazione l'interessato deve dichiarare di consentire l'accesso allo stabile da parte del personale tecnico del Comune per le ispezioni di cui all'art. 27.

In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, secondo comma, del TU, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente.

Art. 22 – Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 21, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre al Sindaco, tramite l'Ente gestore, domanda mediante gli appositi moduli predisposti dal Servizio Protezione Ambiente della P.A.T.. La domanda deve essere corredata dal progetto dell'allacciamento o del sistema di smaltimento alternativo, firmato da un tecnico abilitato, secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

Il Sindaco, tramite il Servizio Reti, rilascia l'autorizzazione all'allacciamento previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

La domanda, presentata attraverso i canali digitali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, deve essere corredata della seguente documentazione ed elaborati tecnici:

- ✓ Per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili e produttivi sono da utilizzarsi i moduli predisposti dal Comune di Besenello (ricependo la modulistica provinciale) e i relativi allegati; i moduli appena citati andranno sottoscritti dal richiedente e da eventuali altri sottoscrittori aventi titolo (comproprietari, usufruttuari, diritto di abitazione, ecc...);
- ✓ È prevista la presentazione di 2 (due) marche da bollo di importo vigente (una per la domanda ed una per il rilascio dell'autorizzazione);
- ✓ Elaborati grafici comprendenti:
 - estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, con i relativi dati catastali e localizzazione;
 - Planimetria in scala non inferiore a 1: 200, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - Indicazione degli scarichi delle colonne (ad. es.: bagni, cucine);

- Punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
- Lunghezza delle tubazioni di raccordo, pendenza, diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- Profilo, in scala non minore a 1:200 – 1:50, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con indicazione dei diametri e materiale dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno;
- Particolari costruttivi dei pozzetti (sifone tipo Firenze), e degli innesti, nonché delle eventuali pompe di sollevamento presenti; particolare costruttivo dell'eventuale fossa a dispersione e relativa scheda tecnica;

Il Sindaco rilascia, attraverso il Servizio Reti, l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dello stesso dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 23 – Limiti della autorizzazione

L'autorizzazione comunale si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata in Municipio.

Non possono quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza l'autorizzazione comunale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art. 24 – Prescrizioni tecniche

Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi – di norma – agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F".

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm 15.

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni per la rete di acque nere e bianche:

- Da m 0,40 x 0,40 a m 0,50 x 0,70 per profondità sino a m 1,20;
- Da m 0,80 x 1,10 per profondità eccedenti m 1,20.

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo o possono avere la tubazione passante munita di apposita ispezione con tappo a tenuta. Quando la profondità delle camere di controllo superi m 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm 30.

In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa (se su suolo pubblico o strada privata consortale o altro materiale idoneo, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti, e devono essere in qualsiasi momento ispezionabili.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt 0,50 misurati dall'estradosso e devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo ad essere impiegato per fognatura stradale, come ad es. in gres, polietilene ad alta densità, PVC e con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo. I giunti dovranno essere a perfetta tenuta.

Per le sole acque bianche sono consentite tubazioni in conglomerato cementizio purché adeguatamente impermeabilizzate nei giunti.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone, una pendenza minima $i = 1\%$ e un diametro minimo di 150 mm, mentre a monte del sifone potranno essere accettati diametri inferiori, per la dorsale principale, fino al 125 mm.

Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale, al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque bianche nel collettore comunale, al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto dissabbiatore facilmente ispezionabile con relativo chiusino. L'uscita della tubazione da tale pozzetto deve prevedere la posa di una curva a 90° rivolta verso il basso per permettere la sedimentazione dei materiali sospesi. Le dimensioni minime nette interne di tale pozzetto saranno 80 x 80 cm e dovranno esserci 20 cm di franco tra la curva di uscita e il fondo dello stesso. Il fondo del pozzetto dovrà essere di cemento pieno e non drenante. La pulizia e manutenzione periodica di tale manufatto è a carico dell'utente.

Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, oppure, se quest'ultimo non è presente nelle immediate vicinanze, il raccordo può essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.

I servizi igienici di ogni stabile devono essere costruiti con chiusura idraulica ed essere innestati con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascun servizio igienico deve essere munito di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi dei servizi igienici, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità.

I tubi di caduta dei servizi igienici, delle cucine, ed i condotti principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere imposte dall'Ente gestore per motivate ragioni di ordine tecnico.

Art. 25 – Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

A richiesta del proprietario dello stabile l'Amministrazione comunale può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta purché:

- Sia installato apposito impianto di sollevamento;
- Siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti (valvole di ritegno).

L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature. A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta.

Art. 26 – Visita tecnica di regolare esecuzione

Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati, ecc. non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Ufficio Tecnico comunale. Tale constatazione avverrà prima della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, o contestualmente alla stessa.

Il funzionario incaricato della visita, constatata la regolare esecuzione dell'opera di allacciamento, apporrà un sigillo all'ispezione del tratto di canalizzazione a valle del sifone Firenze, onde evitare qualsiasi manomissione delle canalizzazioni pubbliche.

Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all'obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna, con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del Funzionario municipale incaricato.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità agli elaborati approvati, nonché alla presunzione di buon funzionamento.

Come tale, essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse: in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese.

Art. 27 – Ispezione degli impianti

Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.

Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

Art. 28 – Allacci in difformità dal regolamento

Gli allacci realizzati prima dell'entrata in vigore della L.P. del 26 gennaio 1987, con sifoni in difformità dall'attuale regolamento sono ritenuti idonei.

Detti sifoni dovranno essere adeguati come da regolamento al momento del rilascio di una qualsiasi autorizzazione o concessione edilizia riguardante l'immobile ad essi allacciato.

Art. 29 – Sospensioni del servizio

In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 30 – Manutenzione delle pubbliche fognature

Il Comune o l'ente gestore le reti di pubblica fognatura deve predisporre, ai sensi di quanto previsto dal P.P.R.A., un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio opere igienico-sanitarie.

Art. 31 – Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

Il Comune e l'ente gestore delle pubbliche fognature vigilano sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Sindaco provvede immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

Il Sindaco provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale sanitario degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e l'Ufficio del Medico provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art. 32 – Pubbliche fognature: norme tecniche

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. L'impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).

Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori s/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare, le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati, per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori pubblici, le prove idrauliche con pressioni sono eseguite a campione, dopo il rinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale

impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 33 – Scarichi

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dal TU, dal P.P.R.A., nonché dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

TITOLO VI – NORME FINANZIARIE – SANZIONI

Art. 34 – Canone di utenza

Il titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa determinata nei modi e nei termini stabiliti dagli artt.16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni e dall'art.23, ultimo comma, del TU.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta la soprattassa nella misura del 20% del canone stesso, ai sensi dell'art.17-ter della Legge 10 maggio 1976, n.319.

Art. 35 – Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune

Le somme anticipate dal Comune per gli allacciamenti di cui all'art.10 del presente Regolamento dovranno essere rimborsate al Comune stesso dal titolare degli scarichi in base agli importi risultanti dalle quantità di lavoro effettuato e di materiali impiegati moltiplicate per i prezzi fissati nei singoli capitolati d'appalto.

Eventuali prezzi non previsti saranno oggetto di concordamento con l'impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

Art. 36 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi degli artt.4, 9, 10, 14, e 16 del presente Regolamento, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, sono recuperate, maggiorate del 20% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, mediante ruoli nominativi e/o con la procedura contemplata dal TU 14 aprile 1910 n.639 per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 37 – Modalità di riscossione

Gli importi di cui agli artt. 36, 37 e 38 del presente Regolamento sono riscossi mediante ruoli nominativi e/o con la procedura contemplata dal TU 14 aprile 1910, n.639, nel caso in cui il titolare dello scarico non provveda entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 38 – Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

Art. 39 – Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl.) e ss.mm., dal D.Lgs. 152/2006, dalle disposizioni delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1988 n. 5460 (di seguito indicato con la sigla P.P.R.A) e ss.mm.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Disciplina degli scarichi: esclusioni

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla parte I del TU, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre in caso di insediamenti – quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. – privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili, a norma dell'articolo art. 14 del TU e s.m.i., adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 41 – Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete fognaria comunale dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 42 – Procedura per allacciamento di edifici preesistenti

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobili con allacciamenti preesistenti alla data di approvazione del presente regolamento, salvo i casi di ristrutturazione totale per i quali la documentazione deve essere come prevista dall'art.22, deve fare domanda di autorizzazione sulla modulistica vigente al momento della compilazione della richiesta, indirizzata al Servizio Reti del Comune di Besenello.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati gli elaborati di cui all'art. 22, come nel caso dei nuovi allacciamenti.

Art. 43 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.52, comma secondo, del TU delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni.

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale di Besenello nr. 86 del 29 Novembre 1990 e ss.mm.